



FIGC | LND | Divisione Calcio a 5
Viale Tiziano, 25 - 00196 Roma
Tel. 06.98876993
P.IVA 06164791003 | www.divisionecalcioc5.it
calcio5.gare@lnd.it
segreteria generale@pec.divisionecalcioc5.it



Stagione Sportiva 2023/2024

Comunicato Ufficiale N. 383

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

Si pubblicano, in allegato, il Comunicati Ufficiali della L.N.D.:

- Comunicato Ufficiale n. 235 del 21.12.2023 inerente la modifica art. 105, comma 3 ter, NOIF (all. 1);
- Comunicato Ufficiale n. 237 del 21.12.2023 inerente la modifica Regolamento Settore Tecnico (all. 2);
- Comunicato Ufficiale n. 238 del 21.12.2023: inerente il periodo e modalità per conferma tesseramento atleti-atlete (all. 3);

3. COMUNICAZIONI DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE

Pubblicato in Roma ed affisso all'albo della Divisione Calcio a Cinque il 22/12/2023.

IL SEGRETARIO
Fabrizio Di Felice

IL PRESIDENTE
Avv. Luca Bergamini



COMUNICATO UFFICIALE N. 235
Stagione Sportiva 2023/2024

Si trasmette, in allegato, il Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 133/A, inerente la modifica dell'art. 105, comma 3 ter, delle N.O.I.F.

PUBBLICATO IN ROMA IL 21 DICEMBRE 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 133/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 20 dicembre 2023;
- ravvisata la necessità di modificare l'art. 105, comma 3 ter, delle N.O.I.F.;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

h a d e l i b e r a t o

di modificare l'art. 105, comma 3 ter, delle N.O.I.F., secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 21 DICEMBRE 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

N.O.I.F.

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p style="text-align: center;">Art. 105 Gli accordi preliminari</p> <p>1. Le società possono stipulare accordi preliminari, con natura di contratti ad efficacia differita, aventi ad oggetto trasferimenti, cessioni di contratto, nuovi contratti o rinnovi di contratti relativi alle prestazioni sportive dei calciatori/calciatrici.</p> <p>2. Gli accordi preliminari aventi ad oggetto cessioni di contratto o trasferimenti di calciatori/calciatrici, possono essere stipulati nei periodi annualmente fissati dal Consiglio Federale su moduli predisposti dalla Lega e dalla FIGC, a pena di nullità purché tali accordi non interessino società e calciatori/calciatrici dello stesso campionato e/o dello stesso girone in costanza di svolgimento dei campionati stessi. Per i calciatori/calciatrici provenienti da Federazione estera, la stipulazione di preliminari è consentita dal giorno successivo alla chiusura del secondo periodo di campagna trasferimenti. A pena di nullità, il deposito degli accordi preliminari deve avvenire nei venti giorni dalla stipulazione presso la Federazione, la Lega, la Divisione o il Comitato di competenza.</p> <p>3. In costanza di rapporto sono consentiti accordi preliminari scritti tra società e calciatori/calciatrici per essa tesserati per la stipula di un successivo contratto di lavoro sportivo o di apprendistato. Tali accordi devono essere redatti su moduli predisposti dalle Leghe o dalla FIGC, che contengono comunque tutti gli elementi essenziali del contratto. Essi devono essere depositati presso la Lega competente o, per gli accordi preliminari stipulati in ambito di calcio femminile di Serie A e Serie B, presso la Divisione competente, entro la stessa stagione nella quale sono posti in essere ed acquistano efficacia, ad ogni effetto, dalla data del deposito.</p> <p>3bis. I calciatori/calciatrici “giovani di serie” tesserati a titolo definitivo possono stipulare, dall’età di 16 anni anagraficamente compiuti, con la società di appartenenza, accordi preliminari di contratto che acquisiscono efficacia dalla stagione successiva alla stipula dell’accordo stesso acquisendo così lo status di “professionista” dalla data di decorrenza del contratto. Tali accordi devono essere redatti sui moduli predisposti dalle Leghe o dalla FIGC e</p>	<p style="text-align: center;">Art. 105 Gli accordi preliminari</p> <p>1. INVARIATO</p> <p>2. INVARIATO</p> <p>3. INVARIATO</p> <p>3bis. INVARIATO</p>

<p>devono essere depositati presso la Lega competente o, per gli accordi preliminari stipulati in ambito di calcio femminile professionistico, presso la Divisione Serie A Femminile Professionistica entro la stessa stagione nella quale sono posti in essere.</p> <p>3ter. I calciatori/calciatrici “giovani” e “giovani di serie” possono stipulare, dall’età di 14 anni anagraficamente compiuti, con la società di appartenenza, accordi preliminari di contratto di apprendistato, che acquisiscono efficacia dalla stagione successiva alla stipula dell’accordo stesso e comunque non prima del compimento del 15° anno di età. Tali accordi devono essere redatti sui moduli predisposti dalle Leghe o dalla FIGC e devono essere depositati presso la Lega competente o, per gli accordi preliminari stipulati in ambito di calcio femminile di Serie A e Serie B, presso la Divisione Serie A Femminile Professionistica, entro la stessa stagione nella quale sono posti in essere.</p> <p>4. Una società può stipulare, utilizzando a pena di nullità i moduli predisposti dalle Leghe o dalla FIGC, col calciatore/calciatrice “professionista” o titolare di un contratto di lavoro sportivo, tesserato/a per altra società, un accordo preliminare soltanto nella stagione sportiva al cui termine scade il contratto che regola il rapporto del calciatore/calciatrice con l’altra società. Tali accordi possono essere stipulati nei sei mesi precedenti la scadenza del contratto in corso tra il calciatore/calciatrice e la società ed i relativi moduli hanno valore anche per i calciatori/calciatrici professionisti provenienti da Federazione estera. I contratti stipulati con calciatori/calciatrici dilettanti dopo il 31 luglio, privi di consenso della società dilettantistica, hanno valore di accordo preliminare con efficacia differita al 1° luglio successivo.</p> <p>5. Gli accordi preliminari tra società e tra società e calciatori/calciatrici prevalgono, in relazione agli adempimenti previsti dalla normativa di controllo, sui contratti sopravvenuti nel periodo ordinario di contrattazione immediatamente successivo. Essi sono soggetti al visto di esecutività. A pena di nullità, devono essere depositati entro 20 giorni dalla stipula del contratto e, comunque, entro e non oltre il 30 giugno di ogni stagione sportiva.</p>	<p>3ter. I calciatori/calciatrici “giovani” e “giovani di serie” possono stipulare, dall’età di 14 anni anagraficamente compiuti, con la società di appartenenza, accordi preliminari di contratto di apprendistato, che acquisiscono efficacia dalla stagione successiva alla stipula dell’accordo stesso. Tali accordi devono essere redatti sui moduli predisposti dalle Leghe o dalla FIGC e devono essere depositati presso la Lega competente o, per gli accordi preliminari stipulati in ambito di calcio femminile di Serie A e Serie B, presso la Divisione Serie A Femminile Professionistica, entro la stessa stagione nella quale sono posti in essere.</p> <p>4. INVARIATO</p> <p>5. INVARIATO</p>
---	---



COMUNICATO UFFICIALE N. 237
Stagione Sportiva 2023/2024

Si trasmette, in allegato, il Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 135/A, inerente la modifica del Regolamento del Settore Tecnico.

PUBBLICATO IN ROMA IL 21 DICEMBRE 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 135/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 20 dicembre 2023;
- preso atto della proposta del Settore Tecnico FIGC di modificare gli artt. 16, 30 e 31, di rinumerare l'art. 27 in 26 quater, e di introdurre i nuovi artt. 27 e 27bis del proprio Regolamento;
- ravvisata l'opportunità di tali modifiche;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale;

h a d e l i b e r a t o

di approvare le modifiche al Regolamento del Settore Tecnico, secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 21 DICEMBRE 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

REGOLAMENTO SETTORE TECNICO

NUOVO TESTO	NUOVO TESTO
<p data-bbox="465 277 831 344" style="text-align: center;">Art. 16 Classificazione dei Tecnici</p> <p data-bbox="183 387 1099 491">1. I Tecnici che il Settore Tecnico inquadra e/o qualifica, in esecuzione di quanto disposto dal presente Regolamento, si suddividono in Allenatori:</p> <ul data-bbox="183 536 739 1050" style="list-style-type: none">a) UEFA PRO;b) UEFA A;c) UEFA B;d) Licenza D;e) UEFA C;f) Responsabile Settore Giovanile;g) UEFA GK (Goalkeeping) A;h) UEFA GK (Goalkeeping) B;i) Portieri Dilettanti e di Settore Giovanile;j) Calcio a Cinque - Licenza A;k) Uefa Futsal B;l) Calcio a Cinque - Licenza D;m) Calcio a Cinque – Licenza C;n) Portieri Calcio a Cinque. <p data-bbox="183 1203 376 1230">e altri Tecnici:</p> <ul data-bbox="183 1241 477 1345" style="list-style-type: none">a) Preparatori Atletici;b) Medici Sociali;c) Operatori Sanitari. <p data-bbox="183 1390 602 1417">Sono qualifiche ad esaurimento:</p>	<p data-bbox="1417 236 1783 344" style="text-align: center;">Art. 16 Classificazione dei Tecnici</p> <p data-bbox="1133 387 2058 491">1. I Tecnici che il Settore Tecnico inquadra e/o qualifica, in esecuzione di quanto disposto dal presente Regolamento, si suddividono in Allenatori:</p> <ul data-bbox="1133 536 1688 1161" style="list-style-type: none">a) UEFA PRO;b) UEFA A;c) UEFA B;d) Licenza D;e) UEFA C;f) Responsabile Settore Giovanile;g) UEFA GK (Goalkeeping) A;h) UEFA GK (Goalkeeping) B;i) Portieri Dilettanti e di Settore Giovanile;j) Calcio a Cinque - Licenza A;k) Uefa Futsal B;l) Calcio a Cinque - Licenza D;m) Calcio a Cinque – Licenza C;n) Portieri Calcio a Cinque.o) Beach Soccer – Licenza A;p) Beach Soccer – Licenza B;q) Paralimpico <p data-bbox="1133 1203 1326 1230">e altri Tecnici:</p> <ul data-bbox="1133 1241 1408 1385" style="list-style-type: none">a) Preparatori atletici <p data-bbox="1133 1315 1408 1385">Medici Sociali;</p> <ul data-bbox="1133 1350 1408 1385" style="list-style-type: none">b) Operatori Sanitari.

<p>a) Direttori Tecnici; b) Allenatori Dilettanti di 3a categoria; c) Istruttori di Giovani Calciatori; d) Allenatori Giovani Calciatori – UEFA Grassroots C Licence e) Allenatori dei Portieri f) Allenatori Dilettanti; g) Allenatori di Calcio a Cinque</p> <p>Fino ad esaurimento della qualifica e con valenza nel solo contesto nazionale: - i Direttori Tecnici sono equiparati ai UEFA PRO; - gli Allenatori Dilettanti di 3a categoria sono equiparati ai UEFA B; - gli Istruttori di Giovani Calciatori e gli Allenatori Giovani Calciatori - UEFA Grassroots C Licence sono equiparati ai UEFA C; - gli Allenatori dei Portieri sono equiparati ai UEFA GK A; - gli Allenatori di Calcio a Cinque sono equiparati ai UEFA Futsal B</p>	<p>Sono qualifiche ad esaurimento: a) Direttori Tecnici; b) Allenatori Dilettanti di 3a categoria; c) Istruttori di Giovani Calciatori; d) Allenatori Giovani Calciatori – UEFA Grassroots C Licence e) Allenatori dei Portieri f) Allenatori Dilettanti; g) Allenatori di Calcio a Cinque</p> <p>Fino ad esaurimento della qualifica e con valenza nel solo contesto nazionale: - i Direttori Tecnici sono equiparati ai UEFA PRO; - gli Allenatori Dilettanti di 3a categoria sono equiparati ai UEFA B; - gli Istruttori di Giovani Calciatori e gli Allenatori Giovani Calciatori - UEFA Grassroots C Licence sono equiparati ai UEFA C; - gli Allenatori dei Portieri sono equiparati ai UEFA GK A; - gli Allenatori di Calcio a Cinque sono equiparati ai UEFA Futsal B</p>
<p style="text-align: center;">Art. 27</p> <p style="text-align: center;">Allenatori dei Portieri Dilettanti e di Settore Giovanile</p> <p>1. Gli Allenatori dei Portieri Dilettanti e di Settore Giovanile sono abilitati alla preparazione dei portieri di squadre di società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti e di squadre giovanili, ad eccezione delle squadre Primavera, di società appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti Serie A, alla Lega Nazionale Professionisti Serie B, alla Lega Pro, alla Lega Nazionale Dilettanti ed al Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica. Detti Allenatori non sono abilitati alla preparazione di portieri di squadre partecipanti al Campionato "Primavera". Il tesseramento degli Allenatori Portieri Dilettanti e di Settore Giovanile è consentito solo per coloro che siano iscritti nel Ruolo degli attivi.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 26 - quater</p> <p style="text-align: center;">Allenatori dei Portieri Dilettanti e di Settore Giovanile</p> <p>1. INVARIATO.</p>

<p>2. L'abilitazione Allenatori dei Portieri Dilettanti e di Settore Giovanile si consegue frequentando, con esito positivo, Corsi regionali o provinciali, organizzati dal Settore Tecnico che ne stabilisce i programmi e ne affida l'attuazione all'Associazione Italiana Allenatori Calcio, anche tramite società dalla stessa controllata.</p> <p>3. I requisiti per l'ammissione, i criteri di valutazione delle domande, la durata del corso, le quote di iscrizione e di partecipazione ed il numero massimo dei candidati da ammettere sono stabiliti dal Consiglio Direttivo e pubblicati in un bando di concorso predisposto dal Presidente del Settore.</p>	<p>2. INVARIATO.</p> <p>3. INVARIATO.</p>
	<p style="text-align: center;">Art. 27 Beach Soccer - Licenza A</p> <p>1. Gli Allenatori Beach Soccer – Licenza A sono abilitati alla conduzione tecnica delle prime squadre, maschili e femminili, di Beach Soccer. Il tesseramento degli Allenatori di Beach Soccer – Licenza A è consentito solo per coloro che siano iscritti nel Ruolo degli attivi.</p> <p>2. L'abilitazione si consegue dopo la partecipazione, con esito positivo, a corsi centrali o periferici organizzati dal Settore Tecnico che ne stabilisce i programmi e l'attuazione, normalmente affidata alla Lega Nazionale Dilettanti o all'Associazione Italiana Allenatori di Calcio, anche tramite società dalla stessa controllata.</p> <p>3. I requisiti per l'ammissione, i criteri di presentazione e valutazione delle domande, la durata del Corso, le quote d'iscrizione e partecipazione ed il numero massimo di candidati da ammettere, sono stabiliti dal Consiglio Direttivo e pubblicati in un bando di concorso predisposto dal Presidente del Settore.</p>

	<p>4. Possono essere ammessi ai Corsi soggetti provenienti da Federazioni Estere nell'ambito di accordi di collaborazione tra queste ultime e la F.I.G.C..</p>
	<p style="text-align: center;">Art. 27 bis Beach Soccer – Licenza B</p> <p>1. Gli Allenatori Beach Soccer – Licenza B sono abilitati alla conduzione tecnica delle squadre giovanili, maschili e femminili, di Beach Soccer. Il tesseramento degli Allenatori di Beach Soccer – Licenza B è consentito solo per coloro che siano iscritti nel Ruolo degli attivi.</p> <p>2. L'abilitazione si consegue dopo la partecipazione, con esito positivo, a corsi centrali o periferici organizzati dal Settore Tecnico che ne stabilisce i programmi e ne affida l'attuazione all'Associazione Italiana Allenatori Calcio, anche tramite società dalla stessa controllata.</p> <p>3. I requisiti per l'ammissione, i criteri di presentazione e valutazione delle domande, la durata del Corso, le quote d'iscrizione e partecipazione ed il numero massimo di candidati da ammettere, sono stabiliti dal Consiglio Direttivo e pubblicati in un bando di concorso predisposto dal Presidente del Settore.</p> <p>4. Possono essere ammessi ai Corsi soggetti provenienti da Federazioni Estere nell'ambito di accordi di collaborazione tra queste ultime e la F.I.G.C..</p>
<p style="text-align: center;">Art. 30 Medici Sociali</p> <p>1. Sono iscritti nell'Albo del Settore Tecnico come i Medici Sociali i</p>	<p style="text-align: center;">Art. 30 Allenatori di calcio paralimpico</p> <p>1. Gli Allenatori di Calcio Paralimpico sono abilitati alla conduzione</p>

<p>laureati in Medicina e Chirurgia regolarmente iscritti all'albo dei Medici Chirurghi che presentino regolare domanda al Settore Tecnico.</p> <p>2. Il tesseramento dei Medici Sociali da parte delle Società è consentito solo per coloro che siano iscritti nel Ruolo degli attivi.</p> <p>3. Le Società professionistiche devono tesserare un Responsabile Sanitario della Società che, ai sensi dell'art. 6 del Decreto del Ministero della Sanità 13 marzo 1995, deve necessariamente possedere la specializzazione in Medicina dello Sport e deve essere iscritto in apposito elenco presso la Sezione Medica.</p> <p>4. Nelle gare che riguardano la prima squadra di Società Professionistiche, il medico presente in campo deve essere il Responsabile Sanitario o altro Medico tesserato per la Società purché in possesso di Specializzazione in Medicina dello Sport e indicato all'atto del tesseramento come addetto alla prima squadra. Il Settore Tecnico, in casi eccezionali e per fondati motivi, può autorizzare la società, previa motivata richiesta sottoscritta dal Legale Rappresentante e dal Responsabile Sanitario della Società, a delegare per un periodo determinato altro medico tesserato per la Società, anche se non specialista in Medicina dello Sport.</p>	<p>tecnica delle squadre di società affiliate alla Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale (DPCS). Il tesseramento degli allenatori di calcio paralimpico è consentito solo per coloro che siano iscritti nel Ruolo degli attivi.</p> <p>2. L'abilitazione si consegue dopo la partecipazione, con esito positivo, a corsi centrali o periferici organizzati dal Settore Tecnico che ne stabilisce i programmi e ne affida l'attuazione all'Associazione Italiana Allenatori Calcio, anche tramite società dalla stessa controllata.</p> <p>3. I requisiti per l'ammissione, i criteri di presentazione e valutazione delle domande, la durata del Corso, le quote d'iscrizione e partecipazione ed il numero massimo di candidati da ammettere, sono stabiliti dal Consiglio Direttivo e pubblicati in un bando di concorso predisposto dal Presidente del Settore.</p> <p>4. Possono essere ammessi ai Corsi soggetti provenienti da Federazioni Estere nell'ambito di accordi di collaborazione tra queste ultime e la F.I.G.C..</p>
<p style="text-align: center;">Art. 31 Operatori Sanitari</p> <p>1. Possono essere iscritti nell'Albo del Settore Tecnico quali Operatori Sanitari coloro che siano in possesso di titolo abilitante alla professione</p>	<p style="text-align: center;">Art. 31 Medici e Operatori Sanitari</p> <p>1. Sono iscritti nell'Albo del Settore Tecnico come i Medici Sociali i laureati in Medicina e Chirurgia regolarmente iscritti all'albo dei</p>

sanitaria di fisioterapista (DM 14 settembre 1994, n.741) o titolo equipollente. Possono, inoltre, fare richiesta coloro che siano in possesso di titolo riconducibile a questa stessa area, riabilitativo/fisioterapica, rilasciato ai termini di legge e riportato nell'elenco delle professioni sanitarie e arti ausiliarie del Ministero della Salute.

2. Gli Operatori sanitari sopra indicati sono iscritti nell'Albo del Settore Tecnico previa presentazione di regolare domanda al Settore Tecnico. Il tesseramento degli Operatori sanitari è consentito solo per coloro che siano iscritti nel Ruolo degli attivi.

Medici Chirurghi che presentino regolare domanda al Settore Tecnico.

2. Il tesseramento dei Medici Sociali da parte delle Società è consentito solo per coloro che siano iscritti nel Ruolo degli attivi.

3. Le Società professionistiche devono tesserare un Responsabile Sanitario della Società che, ai sensi dell'art. 6 del Decreto del Ministero della Sanità 13 marzo 1995, deve necessariamente possedere la specializzazione in Medicina dello Sport e deve essere iscritto in apposito elenco presso la Sezione Medica.

4. Nelle gare che riguardano la prima squadra di Società Professionistiche, il medico presente in campo deve essere il Responsabile Sanitario o altro Medico tesserato per la Società purché in possesso di Specializzazione in Medicina dello Sport e indicato all'atto del tesseramento come addetto alla prima squadra. Il Settore Tecnico, in casi eccezionali e per fondati motivi, può autorizzare la società, previa motivata richiesta sottoscritta dal Legale Rappresentante e dal Responsabile Sanitario della Società, a delegare per un periodo determinato altro medico tesserato per la Società, anche se non specialista in Medicina dello Sport.

5. Possono essere iscritti nell'Albo del Settore Tecnico quali Operatori Sanitari coloro che siano in possesso di titolo abilitante alla professione sanitaria di fisioterapista (DM 14 settembre 1994, n.741) o titolo equipollente. Possono, inoltre, fare richiesta coloro che siano in

possesso di titolo riconducibile a questa stessa area, riabilitativo/fisioterapica, rilasciato ai termini di legge e riportato nell'elenco delle professioni sanitarie e arti ausiliarie del Ministero della Salute.

6. Gli Operatori sanitari sopra indicati sono iscritti nell'Albo del Settore Tecnico previa presentazione di regolare domanda al Settore Tecnico. Il tesseramento degli Operatori sanitari è consentito solo per coloro che siano iscritti nel Ruolo degli attivi.



COMUNICATO UFFICIALE N. 238 **Stagione Sportiva 2023/2024**

Si trasmette, in allegato, il Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 136/A, inerente la delibera del Consiglio Federale di aver stabilito il periodo **dal 1° giugno 2024 al 30 giugno 2024** per il ritesseramento, da parte delle Società già titolari del tesseramento, dei calciatori/calciatrici e giocatori/giocatrici “Giovani di Serie”, “Giovani”, “Giovani Dilettanti” e “non Professionisti” in scadenza al 30 giugno 2024.

PUBBLICATO IN ROMA IL 21 DICEMBRE 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 136/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 20 dicembre 2023;
- visti i Comunicati Ufficiali nn. 186/A e 188/A del 1° giugno 2023, e nn. 233/A e 234/A del 28 giugno 2023 che prevedevano l'introduzione, entro il 31 dicembre 2023, di termini e modalità per il ritesseramento dei calciatori/calciatrici e giocatori/giocatrici "Giovani di Serie", "Giovani", "Giovani Dilettanti" e "non Professionisti" con tesseramento in scadenza al 30 giugno 2024;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

h a d e l i b e r a t o

di stabilire il periodo dal **1° giugno 2024** al **30 giugno 2024** per il ritesseramento, da parte delle società già titolari del tesseramento, dei calciatori/calciatrici e giocatori/giocatrici "Giovani di Serie", "Giovani", "Giovani Dilettanti" e "non Professionisti" in scadenza al 30 giugno 2024.

Il ritesseramento dovrà avvenire con le modalità già previste dai citati Comunicati Ufficiali per il deposito delle richieste di tesseramento presso le piattaforme informatiche.

PUBBLICATO IN ROMA IL 21 DICEMBRE 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina